SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 148-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 ottobre 1976

modificato dalle Commissioni permanenti riunite 4^a (Giustizia) e 10^a (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1977 (V. Stampato n. 717)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(FABBRI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 1977

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo, ad eccezione di coloro che svolgono la predetta attività alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste.

Per l'esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6.

In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonchè gli institori di dette imprese o società.

Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi possono svolgere attività di raccomandazione per conto di altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal Ministro della marina mercantile, con l'osservanza delle norme previste dai successivi articoli 3 e 4, nonchè delle tariffe di cui all'articolo 16 della presente legge.

Nei confronti di coloro che operano alle dipendenze delle predette imprese si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 5, nei casi di violazione delle disposizioni ivi richiamate.

Art. 2.

È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 2.

È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

documenti, nonchè qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore, dal vettore, dal comandante o da chi ne abbia facoltà, nonchè con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

Art. 3.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alle navi straniere se, insieme alla dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, i comandanti delle navi straniere non abbiano presentato, prima della partenza, una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario della nave, attestante il possesso da parte di quest'ultimo di una somma in valuta, fornitagli dall'armatore o dal vettore, sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte tramite il raccomandatario stesso in occasione dell'approdo della nave nel porto in cui il raccomandatario opera. Qualora alla partenza della nave non sia ancora in grado di conoscere l'ammontare approssimativo dovuto dall'armatore o dal vettore straniero in forza delle obbligazioni assunte, il raccomandatario dovrà ottenere il deposito di una somma da lui stimata sufficiente.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del vettore dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche nome e indirizzo dello stesso.

Art. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per l'imbarco su navi (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

documenti, nonchè qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore, dal vettore, nonchè con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.

Art. 3.

Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante armatore, noleggiatore o vettore — la disponibilità nel territorio italiano, della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'articolo 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso.

Art. 4.

Il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri per imbarco su navi

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare preventivamente, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto periodo di imbarco, contro l'invalidità e la vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Il Ministro della marina mercantile determina con apposito decreto le condizioni che devono essere soddisfatte dagli enti assicurativi italiani o stranieri che intendono assicurare contro gli infortuni e le malattie i lavoratori di cui al precedente comma che vengano imbarcati su navi straniere.

Inoltre il raccomandatario, prima dell'ingaggio, dovrà fornire alla Capitaneria di porto la prova che l'armatore abbia prestato una idonea garanzia bancaria o assicurativa per il pagamento degli stipendi dei marittimi relativi al previsto periodo di imbarco.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima, previo accertamento che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che si discostino dagli istituti fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta può essere negato anche nella ipotesi in cui l'autorità marittima abbia fondato motivo di dubitare che la nave su cui il lavoratore intende imbarcarsi risponda ai necessari requisiti di sicurezza, di igiene e di abitabilità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di nazionalità diversa da quella del lavoratore, è tenuto ad accertare e attestare prima dell'imbarco alle locali autorità marittime, sotto la sua responsabilità, che i lavoratori siano stati assicurati, per il previsto
periodo di imbarco, contro l'invalidità e la
vecchiaia, presso il Fondo di previdenza marinara e contro le malattie e gli infortuni
presso enti o società di assicurazione, italiani o stranieri, che garantiscano una tutela
assicurativa non inferiore a quella obbligatoria secondo la legge italiana.

Identico.

Identico.

L'imbarco dei predetti lavoratori è subordinato al rilascio di apposito nulla-osta da parte della competente autorità marittima. previo accertamento che il lavoratore sia stato assicurato ai sensi del primo comma del presente articolo e che il contratto di arruolamento, sia dal punto di vista normativo che da quello economico, non contenga clausole che contrastino con i principi fondamentali contenuti nei vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali. Il predetto nulla-osta dovrà essere negato quando l'autorità marittima in qualunque modo accerti, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del RI.N.a, che i requisiti di sicurezza, igiene ed abitabilità della nave estera sulla quale il lavoratore intende imbarcarsi non siano almeno equivalenti a quelli stabiliti per le navi della Marina mercantile italiana, di tipo e caratteristiche analoghe.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

Il raccomandatario che violi le disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari, svolge in qualunque forma attività diretta all'ingaggio di lavoratori marittimi.

Il raccomandatario che non ottemperi alle prescrizioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Art. 6.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro della marina mercantile, ulteriori elenchi presso Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un Compartimento marittimo.

Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

Art. 7.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al preceden-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Il raccomandatario o il preposto all'esercizio dell'attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell'articolo 1 che venga meno agli obblighi stabiliti dall'articolo 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.

La condanna comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6 della presente legge.

In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite.

Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco dei raccomandatari di cui al successivo articolo 6, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al prece-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

te articolo 6 è costituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal presidente della corte d'appello competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, il capo del Compartimento od un suo delegato;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la commissione;

due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8.

La commmissione di cui al precedente articolo 7:

- a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonchè delle associazioni di categoria degli armatori:
- b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dente articolo 6 è costituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal Consiglio giudiziario competente e composta da:

identico;

identico;

identico;

due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;

due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni.

Identico.

Art. 8.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le Capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le Camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del Compartimento marittimo competenti;
- e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;
- f) provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle Camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

Art. 9.

Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

- a) godere del pieno esercizio dei diritti civili:
- b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
- c) risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatario;
- d) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la degge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;
 - e) non trovarsi in stato di fallimento;
- f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

g) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonchè della lingua inglese.

Art. 10.

L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.

Le materie e le modalità di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile.

Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonchè un professore di lingua inglese.

Art. 11.

Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera c).

Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.

Art. 12.

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lin(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera g).

All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera c).

Art. 13.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonimento scritto;
- c) censura pubblica;
- d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
- e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16, la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

La radiazione è inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b) sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

Identico.

Identico.

Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16 nonchè delle norme previste dall'articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ti e pubblicate nell'albo della Camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

Art. 14.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal primo presidente della Corte di cassazione, e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione:

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale, presieduta da un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal Consiglio superiore della magistratura, e composta da:

identico;

identico;

quattro rappresentanti dei raccomandatari marittimi designati dalle associazioni a base nazionale;

tre rappresentanti dei lavoratori del mare designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

due rappresentanti delle associazioni di categoria degli armatori;

identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Per le deliberazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 8 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 15.

Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 16.

Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della Marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Con le stesse modalità si provvede alla periodica revisione delle tariffe.

Art. 17.

È istituito un fondo avente carattere previdenziale a favore degli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6 e dei loro superstiti, alimentato dai contributi obbligatori versati da ciascun iscritto. Il contributo sarà determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo, nonchè al numero ed all'importanza delle prestazioni fornite agli iscritti. È consentito il riscatto volontario dei periodi di anzianità maturati da ciascun iscritto. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro, si provvederà ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della Previdenza marinara.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, emanerà un apposito regolamento per disciplinare la organizzazione e la gestione finanziaria del fondo di cui al comma precedente.

Art. 18.

La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito ha concluso un concordato con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento.

Art. 19.

Chiunque eserciti l'attività di raccomandatario marittimo — anche se per tale esercizio non è prevista una specifica abilitazione — in contravvenzione alle norme della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 20.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

Art. 21.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della Ca-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 18.

Identico.

Identico.

Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, per i casi previsti dall'articolo 143 nn. 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 19.

Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in lire 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Art. 22.

Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno.

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro italiano navale, è inserito il seguente articolo:

« Art. 2-bis. — La classificazione è obbligatoria per le navi straniere quando su di esse siano imbarcati lavoratori italiani ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

Hanno diritto ad ottenere l'isorizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 lettere a), c), d) ed e).

Identico.

Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 24.

Sono abrogate la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Sono devoluti alla commissione prevista dall'articolo 14 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la Commissione centrale di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496.